

RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Richiamata la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 "Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata";

Richiamata altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale "... L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...";

Rilevato che il rendiconto dell'esercizio 2024, è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 28/05/2025, e corredato di tutti gli allegati e del parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot. n° 5731 dell'11.06.2025, è depositato in segreteria comunale ai sensi dell'art. 227 TUEL;

Ritenuto che nel predetto documento contabile è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 2.590.539,46, così composto:

- quota accantonata di euro 556.234,70;
- quota vincolata di euro 418.533,03;
- quota destinata agli investimenti di euro 74.038,72;
- quota disponibile di euro 1.541.733,01.

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

- W1 risultato di competenza pari a euro 609.855,63;
- W2 equilibrio di bilancio pari a euro 592.114,87;
- W3 equilibrio complessivo pari a euro 645.794,55.

Richiamati:

- il verbale n. 18/2024, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 24/09/2024;
- il verbale n. 3/2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole all'approvazione del DUP 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/02/2025;
- il verbale n. 5/2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 07/03/2025;

Preso atto che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 alla data odierna è stata approvata n°1 variazione al bilancio di previsione 2025-2027, con deliberazione di Consiglio comunale n° 13 del 23.04.2025;

Rilevato che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 prevede la stabilizzazione D.L n°44/2023 di un operatore a tempo pieno e che la relativa spesa, attivata in data 12.08.2022, è ricompresa nella spesa generale del personale del Comune di Malfa ed è stata prevista anche nell'esercizio finanziario 2025;

Dato atto che tale spesa, pari a € 21.902,95, trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 11/2025 e che non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2025-2027;

Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2025-2027;

Rilevato che dalla documentazione esaminata, emerge che il bilancio 2025-2027 mantiene l'equilibrio pluriennale;

Ai fini dell'asseverazione di cui all'art. 33 del D.L. n° 34/2019

esprime parere favorevole

sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Malfa a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027, che prevede una spesa di personale per la stabilizzazione D.L n°44/2023, di un operatore a tempo pieno, pari a euro 21.902,95.



Il Responsabile del Servizio Ec. Finanziario

Adriana La Mancusa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adriana', written over a horizontal line.